

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 febbraio 2013 - n. 16
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia del 1 giugno 2012 «Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;

Visto il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella l. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della l. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa «avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza verifiche di agibilità compiute da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento di Regione Lombardia - DG Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici segnalati;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerose abitazioni, comportando l'evacuazione di un elevato numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero;

Ritenuto quindi di stabilire le modalità di intervento per quegli edifici ordinari con la presenza di almeno un'abitazione principale che sono state sgomberate a seguito di verifica di inagibilità e riconducibili all'esito «E» nelle schede AeDES;

Considerato inoltre che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici colpiti dal sisma, ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi, in proporzione agli stati di danno e vulnerabilità prevedendo differenti «livelli operativi» (E1-E2-E3), nonché un «livello operativo» stabilito per edifici con livello di danno inferiore a quello classificato grave ed un livello di vulnerabilità basso, classificati quindi (E0);

Visti il sopra citato d.l. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'art. 3 comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'art. 67 septies del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai comuni di Castel d'Ario, Commesaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012» (in seguito d.l. n. 174/2012);

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (in seguito d.l. 95/2012);

Visto l'art. 3-bis d.l. 95/2012 che riconferma che i criteri per le erogazioni dei contributi sono stabiliti dai Presidenti delle Regioni coinvolte dal sisma;

Visti il d.p.c.m. del 4 luglio 2012 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»;

Visto il d.l. n. 1/2013, convertito dalla legge n. 11/2013, che ha modificato l'art. 3 del d.l. 74/2012, prevedendo la possibilità di concedere contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visti gli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 Febbraio 2013 che aggiorna la misura massima del contributo che può essere concesso per le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, già stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto, fino al limite del 100%;

Visto l'articolo 1, comma 3, del d.p.c.m. del 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario delegato può riconoscere «ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di godimento e, in caso di inerzia dei primi, ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari, nonché agli affittuari degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione del danno con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto»;

Preso atto che il d.p.c.m. del 8 febbraio 2013 ha elevato al 100% la quota massima di contributo concedibile per alcune categorie di interventi previsti dal d.p.c.m. 4 luglio 2012;

Rilevato che, in base a quanto disposto dallo stesso d.p.c.m. del 4 luglio 2012, così come modificato dal d.p.c.m. del 8 febbraio 2013 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico e per le finiture connesse, per le abitazioni principali fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto, per le altre unità immobiliari (non principali) ma inagibili il contributo è ridotto al 50%; per le unità immobiliari che risultano invece non inagibili, ma ricomprese in edificio ammesso a contributo, è riconosciuto solamente il contributo fino al 100% delle strutture comuni e delle finiture connesse esterne o relative a parti condominiali;

Ritenuto che gli interventi di «rafforzamento locale» così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica delle strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Vista la Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all' Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN);

Vista la Decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all' Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);

Richiamata la propria Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 11 marzo 2013

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico, nelle sedute del 18 dicembre 2012 e dell' 8 gennaio 2013;

DISPONE

Articolo 1

(Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato)

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati dall'art 1 del d.l. 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito d.l. n. 83/2012). Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono altresì essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostrazione, e verifica da parte di apposito Comitato che verrà istituito dal Commissario con successive ordinanze ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'intesa di cui alle premesse, dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

Articolo 2

(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo per la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione principale dei soggetti indicati al comma 8, ed oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea o totale emessa non oltre **31 gennaio 2013** e che sia caratterizzata da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione; I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive di cui al comma 10 presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza n 13 del 20 Febbraio 2013. I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui al citato comma 8.

2. Gli «stati di danno» sono indicati nella Tabella 2 ALL. B e sono definiti in differenti soglie di danno a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista, come riportato nelle Tabelle 3, 4 e 5 ALL. B.

3. I «valori di vulnerabilità», indicati nella Tabella 6 ALL. B, sono desunti dalla combinazione del «grado delle carenze» (a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista), come riportato nelle Tabelle 7, 8 e 9 ALL. B, con il «fattore di accelerazione» di cui alla Tabella 10 ALL. B.

4. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella d.p.c.m. 9 febbraio 2011, «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008».

5. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici totalmente danneggiati in misura superiore a quella definita con «danno gravissimo» nelle tabelle allegato B nn 3,4, e 5 e molto vulnerabili (valore medio e alto della tabella 6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati simicamente ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.

6. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità che abbia comportato un esito classificato «E» dalle schede AeDES ovvero, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnico/i esperto/i.

7. La verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo E0, E1, E2, E3 di cui all'allegata Tabella 1 ALL. B, compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la

richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che lo stato di danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella 2 ALL. B, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella Tabella 6 ALL. B, ovvero che l'edificio abbia già un livello di sicurezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, l'intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013. In tal caso il contributo viene determinato secondo i parametri della predetta ordinanza.

8. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove risiede anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di godimento ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario.

9. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata, è facoltà del Comune accettare la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che era residente nell'abitazione alla data del 20 e 29 maggio 2012.

10. Per attività produttive si intendono le imprese definite nell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata Ordinanza n. 13 del 20 Febbraio 2013. I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno erogati ai sensi della decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N) e della decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) per gli altri settori. Nel rispetto di queste autorizzazioni i contributi non potranno superare il valore totale del danno subito dall'impresa dagli eventi sismici del maggio 2012 attestate con perizie giurate di cui all'art 3 della legge 122/2012 (conversione in legge del d.l. 74/12) al netto di eventuali: risarcimenti assicurativi e contributi sulle medesime spese. Nel caso di superamento di tali limiti il contributo alle imprese potrà essere, anche successivamente alla concessione, opportunamente rideterminato.

11. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi come esemplificato all'art. 2 dell'ALL. A.

Articolo 3

(Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile e riconosciuto. Il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche, le opere di pronto intervento di riparazione dei danni delle strutture danneggiate dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, oppure in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio o, in mancanza, dall'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in euro/mq, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, come indicato nella seguente tabella

	E0	E1	E2	E3
≤120 mq.	800	1000	1250	1450
120 mq ÷ 200 mq	450	600	750	900
>200 mq.	200	300	350	400

per la superficie complessiva di cui al comma 3.

3. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli), per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo dell'unità immobiliare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle tramezze. Nel caso di edifici distrutti sarà considerata la planimetria catastale. Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste dimensioni all'interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice Civile art. 817 e d.p.r. 380/2001).

4. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 o vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i. . Gli stessi costi sono invece aumentati del 10% se gli edifici risultano vincolati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs n. 42/2004. Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili.

5. Per gli edifici classificati con «livello operativo» **E0, E1 ed E2** il costo dell'intervento comprende le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» **E3** il costo dell'intervento comprende il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, il rifacimento delle finiture connesse e degli impianti comuni dell'edificio.

7. Il contributo per le opere di cui ai precedenti commi 5 e 6 è calcolato nella misura del **100%** del costo ammissibile di cui al comma 2, con le eventuali maggiorazioni di cui al comma 4.

8. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 con le eventuali maggiorazioni del comma 4 ed il risarcimento assicurativo.

9. Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell'evento non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali, il costo dell'intervento comprende le opere di finitura interne, di riparazione degli impianti e di miglioramento dell'efficienza energetica così come attribuite di cui al comma precedente agli interventi su edifici con «livello operativo» **E0, E1, E2** o con «livello operativo» **E3**, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

10. Per gli edifici residenziali comprendenti unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale, il costo dell'intervento per queste unità immobiliari comprende le opere di cui ai commi 5 e 6, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

11. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 2 sino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di progettazione di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza.

12. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

13. I contributi sono destinati per almeno il 70% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.

14. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei titolari delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1, danneggiati, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a contributo.

15. Non sono ammesse a contributo le opere che riguardano le singole pertinenze in mancanza di danno all'unità immobiliare principale.

16. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare. In caso di varianti in diminuzione, in sede di liquidazione il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 4

(Presentazione delle domande)

1. Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino a sei mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1 e seguenti, devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it» dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. Nel caso di inerzia dei soggetti legittimati, come sopra individuati, ai sensi del d.c.p.m. 4 luglio 2012, la domanda di contributo potrà essere presentata dai possessori dei diritti di reali di garanzia.

2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, deve indicare:

- a. i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
 - b. l'impresa incaricata di eseguire i lavori, con DURC regolare, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora i lavori siano stati affidati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa M.E.F. - Commissari delegati, sottoscritto il 4 ottobre 12 ai sensi dell'art. 3 d.l. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, la scelta dell'impresa affidataria dei Lavori deve avvenire mediante l'individuazione dell'offerta più conveniente, da effettuarsi attraverso la valutazione comparativa di almeno due offerte acquisite dal richiedente;
 - c. la dichiarazione del beneficiario di avere acquisito una dichiarazione dei soggetti esecutori che non sussistono a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che non sono esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti. A tal fine dovrà essere acquisita dal beneficiario prova dell'iscrizione, o ove l'iscrizione non fosse ancora perfezionata prova della domanda di iscrizione, presentata dai soggetti esecutori dei lavori negli «Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori di ricostruzione» tenuti presso almeno una delle prefetture o degli uffici territoriali del Governo delle province interessate dal sisma, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del d.l. 174/2012;
 - d. l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012;
 - e. l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
 - f. l'eventuale polizza assicurativa per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico documentando l'importo assicurativo riconosciuto;
 - g. la dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.
6. La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:
- a. gli estremi e la categoria catastali;

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 11 marzo 2013

- b. la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
- c. la destinazione d'uso;
- d. il numero, la natura e la data dell'ordinanza comunale e se la stessa preveda un'inagibilità totale, ancorché temporanea, dell'unità immobiliare e delle eventuali pertinenze esterne;
- e. il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- f. l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.

7. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

- a. una perizia giurata, a cura del professionista incaricato della progettazione, attestante ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/20122:
 - I. il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni rilevati opportunamente quantificati e documentati;
 - II. che l'edificio è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento del sisma, ovvero che ha ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o che è stato condonato;
 - III. che, nel caso l'edificio sia sottoposto ai vincoli del d.lgs n. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici è stato realizzato in conformità alle norme vigenti al momento del sisma ovvero che è stato autorizzato in sanatoria dalle autorità competenti in materia di vigilanza dei vincoli;
 - IV. la quota in millesimi delle parti comuni di pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo.
- b. il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con d.m. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l'edificio rientra nel «livello operativo» E0, E1, E2, E3. Sono interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, secondo le indicazioni e le proprietà delle Istruzioni Tecniche di cui all'allegato A. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento statico nonché alla struttura nel suo insieme; sono interventi di ricostruzione quelli finalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio nello stesso sedime di quello crollato (escluso i casi previsti dall'art. 3, comma 6 della legge n. 122/2012) o di riparazione con adeguamento sismico dell'edificio danneggiato in modo gravissimo, come indicato nelle tabelle 3, 4 e 5 ALL. B;
- c. il progetto degli interventi strutturali comprensivo dei particolari costruttivi;
- d. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico comprese le finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, oppure in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;
- e. la documentazione dei danni causati dagli eventi sismici distinguendo in un apposito capitolo, nel caso di imprese inserite uno stabile misto, quelli imputati (anche con riferimento alla suddivisione delle spese) alle imprese stesse.
- f. una esauriente documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze;
- g. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio.

8. Per lavori di importo superiore a 500.000 Euro l'impresa, il consorzio di imprese, ovvero l'ATI devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.. È altresì consentito il ricor-

so all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.

9. La contestuale presentazione con la domanda di contributo della documentazione prevista dal DPR n. 380/2001 e succ. modif. ed integrazioni, equivale alla presentazione della documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle vigenti normative. L'apposita sezione della domanda di contributo, costituisce modulo unificato per la presentazione delle istanze, delle comunicazioni e delle segnalazioni previste dal citato d.p.r. n. 380/2001, dalle norme della legge n. 122/2010 e dalle norme di competenza regionale. Restano fermi gli obblighi di presentazione in sede di istanza di contributo, delle autorizzazioni per gli edifici dichiarati di interesse culturale e quelle per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (d.lgs n. 42/2004).

Articolo 5

(Concessione del contributo ed inizio dei lavori)

1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e la presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n. 122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali;

2. Gli interventi di ricostruzione nello stesso sedime e per quelli previsti dall'art. 3, comma 6 della legge n. 122/2012 sono sottoposti a titolo abilitativo ed alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. La presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 costituisce:

- a. deposito del progetto ai sensi della vigente normativa, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge n. 122/2010, nei casi di demolizione e fedele ricostruzione;
- b. richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla legge;
- c. deposito del progetto delle opere strutturali.

3. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova. I termini per la determinazione del contributo di cui al comma 4 e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 7, comma 1, decorrono dalla predetta autorizzazione;

4. Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., entro 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda, presentano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 4, comma 6 del d.l. 74/2012 e legge di conversione n. 122/2012;

5. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato.

6. Le domande saranno ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 12.

7. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nell'art. 12.

Articolo 6

(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo.

2. Il proprietario che dovesse alienare l'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall'affittuario, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel

caso di unità immobiliare affittata, sarà dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di imbor-sare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 7

(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere ultimati entro **ventiquattro mesi** dalla data di comunicazione di concessione del contributo a pena di decadenza dello stesso.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di sei mesi e per una sola volta.

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso. Col provvedimento di revoca il Comune fissa un congruo termine per la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali di mora.

Articolo 8

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento:

- a. il 20% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori ammessi;
- b. il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori ammessi;
- c. il 30% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

- I. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
- II. eventuale collaudo statico ai sensi della normativa vigente;
- III. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- IV. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
- V. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- VI. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VII. DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi;
- VIII. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria, ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;

IX. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'accettazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.

3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c).

4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. c), qualora:

- a. il pagamento parziale o totale dei lavori ritenuti ammissibili sia già stato effettuato anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
- b. l'istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l'erogazione del contributo comporterà automaticamente l'estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.

5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

6. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni.

Articolo 9

(Interventi già iniziati)

1. Nel caso di interventi iniziati prima della data di pubblicazione sul BURL della presente Ordinanza le spese sostenute dal richiedente antecedentemente all'inoltro al comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza n. 8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F. - Commissari delegati- sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Protocollo d'intesa».

2. Il progetto deve avere le caratteristiche di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 74/2012.

3. I lavori devono essere stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2.

4. La domanda di contributo deve contenere le informazioni richieste all'art. 4.

5. Siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

6. Agli interventi iniziati prima della data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F. - Commissari delegati, non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 5, lett. b).

7. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti indispensabili previsti all'art. 8, comma 1 e ritenuti esaustivi dal Responsabile del Procedimento del comune. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni av-

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 11 marzo 2013

vengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

8. Qualora il richiedente abbia già eseguito, in tutto o in parte, il pagamento dei lavori e delle prestazioni tecniche relative agli interventi iniziati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, l'istituto di credito provvede ad erogare il contributo direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente art. 8 comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione indispensabile di cui al comma 1 dell'art. 8 e ritenuti esaustivi dal Responsabile del Procedimento del comune.

Articolo 10 (Controlli)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. La struttura tecnica del Commissario delegato provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. Il campione non può essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in ciascun comune.

Articolo 11 (Esclusione dai contributi)

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti in diffinità, rispetto alle norme urbanistiche, edilizie, di tutela paesaggistico ambientale, non suscettibile di sanatoria o di condono.

Articolo 12 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all'art. 3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in euro 44 milioni, ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. n. 95/2012.

2. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste dal presente articolo e si provvederà a eventuali successive rimodulazioni.

Articolo 13 (norme finali)

1. Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per la concessione di contributi a tipologie di danno non comprese nel presente atto, l'erogazione dei contributi sarà regolata da apposita e separata ordinanza.

Articolo 14 (Invio alla Corte dei Conti)

1. La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

2. La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Formigoni

ALLEGATO A

«Istruzioni tecniche per l'esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di agibilità «E».

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle «valutazioni di sicurezza» e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Mantova

e Cremona, che usufruiscono di contributi pubblici. Esso ha, come principale quadro di riferimento, il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il d.m. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. «Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008» e la «Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni» (d.p.c.m. 9 novembre 2011). In particolare, l'azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell'edificio o unità strutturale e delle eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati). Riguardo a tale esigenza l'aggregato e l'edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

- a. l'aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un'azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più edifici o unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;
- b. all'interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:
 - tipologia costruttiva,
 - differenza di altezza,
 - irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
 - età di costruzione,
 - sfalsamento dei piani,
 - talvolta ristrutturazioni da cielo a terra.

La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbazzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell'ambito dello stesso aggregato strutturale.

3. Operazione preliminare ad ogni attività sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrate in un progetto diagnostico complessivo.

4. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2008, con riferimento alla tipologia di intervento previsto.

5. I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

6. Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.

7. Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:

- a riparare i danni e i dissesti in atto;

- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- ad eliminare gli indebolimenti locali;
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate, a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).

8. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

- a. alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
- b. all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
- c. alla ridistribuzione in pianta e in prospetto delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi;
- d. al consolidamento dei nodi (se necessario) soggetti ad azioni concentrate ad opera dei tamponamenti.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

9. Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.

10. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione.

TABELLA 1 - Definizione dei livelli operativi

	<i>Stato di danno 1</i>	<i>Stato di danno 2</i>	<i>Stato di danno 3</i>	<i>Stato di danno 4</i>
Vulnerabilità Bassa	B-C	B-C	E ₀	E ₂
Vulnerabilità Media	B-C	E ₀	E ₁	E ₃
Vulnerabilità Alta	B-C	E ₁	E ₂	E ₃
<i>Stato di danno 1: danno inferiore al "danno significativo"</i> <i>Stato di danno 2: danno compreso tra "danno significativo" e "danno grave"</i> <i>Stato di danno 3: danno compreso tra "danno grave" e "danno gravissimo"</i> <i>Stato di danno 4: danno superiore a "danno gravissimo"</i>				
Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione ^(*) superiore a 0.5 e "basso grado carenze" Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come <i>Vulnerabilità Bassa</i> o <i>Vulnerabilità Alta</i> Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione ^(*) inferiore a 0.3 o "alto grado carenze"				

TABELLA 2 - Definizione dello STATO DI DANNO

Stato di danno 1: danno inferiore al "danno significativo"
Stato di danno 2: danno compreso tra "danno significativo" e "danno grave"
Stato di danno 3: danno compreso tra "danno grave" e "danno gravissimo"

TABELLA 3 - Definizione delle soglie di danno: edifici in muratura**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello - lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 11 marzo 2013

TABELLA 4 - Definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato

DANNO SIGNIFICATIVO
<p>È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione • 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello - presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione • 20% ad un qualsiasi livello; - è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno; - lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano; - lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano - evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione • 5% degli elementi di un piano; - lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 5% e < 15% della superficie totale degli impalcati.
DANNO GRAVE
<p>Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10% e • 20% degli elementi di un piano; - lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > 10% e • 20% degli elementi di un piano; - evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione > 5% e • 15% degli elementi di un piano; - danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano; - significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici; - lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 15% e < 30% della superficie totale degli impalcati.
DANNO GRAVISSIMO
<p>Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano; - lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano. - evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano; - danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano; - danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano; - elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici; - lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 30% della superficie totale degli impalcati.

TABELLA 5 - Definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate

TABELLA 6 - Definizione dei VALORI DI VULNERABILITÀ

Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;

Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come *Vulnerabilità Bassa* o *Vulnerabilità Alta*;

Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

Definizione del GRADO DI CARENZE

Grado Alto: Presenza di carenze di tipo a • 2 oppure di tipo b • 6

Grado Medio: Presenza di carenze di tipo a e b con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso

Grado Basso: Presenza di carenze di tipo b • 3 e nessuna carenza di tipo a

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 11 marzo 2013

TABELLA 7 - Definizione carenze: edifici in muratura

	CARENZE (barrare l'ipotesi che ricorre)	α	β
1 <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
2 <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3 <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4 <input type="checkbox"/>	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	x	
5 <input type="checkbox"/>	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale		x
6 <input type="checkbox"/>	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	x	
7 <input type="checkbox"/>	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale		x
8 <input type="checkbox"/>	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55 % di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9 <input type="checkbox"/>	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10 <input type="checkbox"/>	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale > 25 % del totale anche ad un solo livello	x	
11 <input type="checkbox"/>	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale ≤ 25 % del totale anche ad un solo livello		x
12 <input type="checkbox"/>	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14		x
13 <input type="checkbox"/>	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14 <input type="checkbox"/>	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15 <input type="checkbox"/>	solai impostati su piani sfalsati con dislivello $> 1/3$ altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
16 <input type="checkbox"/>	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17 <input type="checkbox"/>	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18 <input type="checkbox"/>	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	
19 <input type="checkbox"/>	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x

TABELLA 8 - Definizione carenze: edifici in cemento armato

	CARENZE (barrare l'ipotesi che ricorre)	α	β
1 <input type="checkbox"/>	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione > 5)		x
2 <input type="checkbox"/>	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		x
3 <input type="checkbox"/>	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie > 80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		x
4 <input type="checkbox"/>	Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all'altro, esclusi i sottotetti		x
5 <input type="checkbox"/>	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	x	
6 <input type="checkbox"/>	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		x
7 <input type="checkbox"/>	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	x	
8 <input type="checkbox"/>	Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturali		x
9 <input type="checkbox"/>	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	x	
10 <input type="checkbox"/>	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		x
11 <input type="checkbox"/>	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
12 <input type="checkbox"/>	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		x
13 <input type="checkbox"/>	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	x	
14 <input type="checkbox"/>	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		x

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 11 marzo 2013

TABELLA 9 - Definizione delle carenza: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente. Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

TABELLA 10 - Definizione del FATTORE DI ACCELERAZIONE

Il fattore di accelerazione ($f_{a,SLV}$) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (α_{SLV}) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ($\alpha_{g,SLV}$) entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{a,SLV} = (\alpha_{SLV} / \alpha_{g,SLV}) = (\quad / \quad) =$$

determinato con modelli meccanici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi.